



**Delibera Consiglio D'Amministrazione**

**N. 10 del 22.03.2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemila ventuno, il giorno ventidue, del mese di Marzo, alle ore .....<sup>15,30</sup>....., nella sede del Comune di Afragola, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Firma	Presenti	Assenti
1	Claudio Grillo	X		1			
2	Michele Emiliano	X		2			
3	Giuseppe Cirillo		X	3			

**Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso**

\_ che con Deliberazioni di C.C. dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n.77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, che qui si intendono integralmente riportate, si è proceduto all'approvazione degli schemi di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;

\_ che in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, notaio iscritta al ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Cardito (NA) con studio alla via Murillo De Petti n. 8, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"- Azienda Territoriale per i servizi alla persona (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona;

\_ che con decreto sindacale n. 227 del 02.12.2020, così come integrato con decreto sindacale n. 235 del 07.12.2020, è stato conferito alla Dott. Alessandra Iroso incarico ad interim di Direttore Generale dell'Azienda, per la durata di mesi 6 prorogabile per lo stesso periodo, ovvero nelle more delle procedure selettive per il reclutamento di idonea figura esterna cui attribuire le funzioni di Direttore Generale della Azienda Consortile per la gestione dei Servizi alla persona ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto;

**Considerato che** l'art 45 del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie locali stipulato in data 14 settembre 2000 (code contrattuali) ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

**Considerato**, altresì, che l'articolo 46 del citato CCNL consente, allorquando l'amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio mensa, di attivare buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili il cui costo è uguale alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'art. 45;

**Dato atto** che l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. non è dotata di apposito regolamento e ritenuto conseguentemente necessario disciplinare le modalità di erogazione del servizio mensa;

**Ritenuto** pertanto di dover dotare L'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. del regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, nelle modalità di cui al predetto schema di regolamento;

**Visto** lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione;

**Ritenuto** il suddetto schema di regolamento meritevole di approvazione;

**Visti:**

\_ Il Ccnl comparto Enti locali;



\_ il D.Lgs. n. 267/2000;

\_ lo Statuto Consortile;

**Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge**

**DELIBERA**

di considerare la premessa parte integrante e qui integralmente riportata;

1. Di approvare, per i motivi in premessa, il Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, allegato alla presente deliberazione;
2. Di attribuire al personale avente diritto il buono pasto sostitutivo del servizio mensa del valore massimo di € 8,00
3. Di riservarsi l'eventuale revisione del valore del buono pasto nel caso l'andamento del servizio e la fruizione complessiva dei buoni segnalasse un andamento della spesa non coerente con i vincoli di spesa;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio dei Comuni Consorziati e sul sito istituzionale del Consorzio;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Dott.ssa Alessandra Iroso)

~~FAVOREVOLE~~

SFAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Dott.ssa Alessandra Iroso)

~~FAVOREVOLE~~

SFAVOREVOLE



**Azienda Speciale Consortile A.C.C.C. dell'Ambito N19**  
**Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano**  
*Assistenza, Condivisione, Coesione e Collegialità.*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI  
MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE  
DIPENDENTE**

*Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. .... del .....*



**Art. 1**  
**principi generali**

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti (art. 26 del CCNL Enti Locali del 21/05/2018 e artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14/9/2000).
2. L'Azienda Consortile in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto nei successivi articoli.
5. Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 2. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
6. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

**Art. 2**  
**Diritto al servizio mensa**

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2;
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 6,15 ore complessive di lavoro, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario,



debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 6,15 ore di lavoro.

3. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6,15 ore complessive nella giornata.

4. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Azienda.

5. Non concorrono al raggiungimento delle 6,15 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro. La pausa pranzo risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate in entrata e in uscita e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto del buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo.

6. La consumazione del pasto all'interno della sede dell'Azienda Consortile non comporta l'obbligo di timbratura della relativa pausa. In tale caso viene effettuato d'ufficio un abbattimento automatico di 30 minuti. La quantità temporale di abbattimento è ritenuta sufficiente per la fruizione del pasto.

### ***Art. 3***

#### ***Esclusione dal servizio di mensa***

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove fruiscono del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

### ***Art. 4***

#### ***Valore ed utilizzo del buono pasto***

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 8,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Consiglio di Amministrazione.

2. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;



#### **Art. 5**

#### ***Furto, smarrimento e deterioramento***

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

#### **Art.6**

#### ***Procedura di erogazione dei buoni pasto***

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata con cadenza almeno bimestrale successivamente alla maturazione del diritto alla fruizione dei buoni come risulta dal cartellino marcatempo. I buoni pasto saranno consegnati ai dipendenti a cura dell'Ufficio Personale entro le prime due settimane del mese successivo al bimestre di riferimento.

#### **Art.7**

#### ***Personale di qualifica dirigenziale***

Il Personale di qualifica dirigenziale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestano servizio anche nelle ore pomeridiane, con gli stessi criteri di cui al precedente art. 2. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Azienda Consortile.

#### **Art. 10**

#### ***Disposizioni finali***

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

